

## Circolare n. 3

1 febbraio 2021

### MASTERFILE E DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

### NOVITA' IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO E DELLA "PENALTY PROTECTION"

#### IN BREVE

*In attuazione di quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la disciplina italiana in tema di documentazione sui Prezzi di Trasferimento, con effetto dal periodo d'imposta 2020. In particolare, l'Agenzia ha indicato nel Master file e nella Documentazione Nazionale i documenti che consentono di considerare idonea la documentazione sui prezzi di trasferimento e ne ha illustrato in dettaglio la struttura, cui attenersi nell'attività di predisposizione della documentazione, al fine di poter beneficiare del regime premiale. Importanti ulteriori novità del provvedimento riguardano la necessaria apposizione di firma digitale con marca temporale e la documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto.*

#### Riferimenti:

*Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- Testo Unico delle imposte sui redditi (articolo 110, comma 7).*

*Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018.*

*Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter).*

*Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020 n. 360494.*


Con la pubblicazione del provvedimento 23 novembre 2020, n. 360494, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto nell'art. 8 del D.M. 14 maggio 2018, che prevedeva il successivo aggiornamento delle disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

Il provvedimento sostituisce quello del 29 settembre 2010 e le disposizioni in esso contenute avranno efficacia a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione (2020).

#### LE PRINCIPALI MODIFICHE

Il provvedimento indica i documenti che consentono di considerare idonea la documentazione sui prezzi di trasferimento:

- ✓ il **Master file**: fornisce una panoramica dell'attività svolta dal gruppo, la descrizione della natura delle operazioni commerciali poste in essere a livello globale, delle politiche generali dei



prezzi intercompany nonché dell'allocazione, a livello globale, del reddito e delle attività economiche;

- ✓ la **Documentazione Nazionale**: fornisce maggiori dettagli in relazione a specifiche operazioni infragrupo dando maggior rilievo alle informazioni aventi ad oggetto l'analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni intercompany.

Il provvedimento illustra in dettaglio la struttura del Master file e della Documentazione Nazionale cui attenersi per poter beneficiare del regime premiale della "penalty protection".

## MASTERFILE

Tra le principali novità segnaliamo quelle relative a:

Capitolo 2. Attività svolte; in particolare dovranno essere descritte le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso di generare valore e, quindi, profitto.

Capitolo 3. Beni immateriali del gruppo multinazionale; in tale capitolo sarà delineata la strategia del gruppo, i beni immateriali, i relativi accordi sui beni immateriali, così come le politiche di prezzi di trasferimento di attività di R&D;

Capitolo 4. Attività finanziarie infragrupo; dovranno essere descritte le modalità di finanziamento (par. 4.1), le relative funzioni accentrate (par.4.2) e le politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.

## DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

Con riferimento alla Documentazione Nazionale, la stessa dovrà contenere le seguenti informazioni:


Capitolo 1. Descrizione generale dell'entità locale:

Capitolo 2. Operazioni infragrupo: per ciascuna delle operazioni sarà necessario indicare l'ammontare delle stesse, le imprese associate coinvolte, le operazioni comparabili indipendenti, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, i risultati derivanti dall'applicazione del metodo e le cd. *critical assumptions* ovvero un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse.

Ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario inserire nella Documentazione Nazionale:

- ✓ i conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione;
- ✓ i prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio;
- ✓ i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili;
- ✓ copia degli accordi infragrupo conclusi dall'entità locale, degli APA e dei ruling preventivi transfrontalieri stipulati.

Viene confermata la possibilità per le piccole e medie imprese, con ricavi non superiori ai 50 milioni di Euro, di non aggiornare, nei due periodi di imposta successivi quello a cui si riferisce la



Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo “*qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta*”.

## CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il provvedimento direttoriale estende il periodo per la consegna della documentazione da 10 giorni a 20 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

## IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Il provvedimento delle Entrate conferma quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, secondo cui la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all’accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria. Attenzione che ora, quale condizione di efficacia della documentazione idonea, al punto 5.1.2 si pone quale elemento oggettivo l’apposizione della **firma digitale con marca temporale** entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

## SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO

Un’importante novità del provvedimento riguarda la documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto, che dovrà contenere necessariamente le informazioni riguardanti la descrizione dei servizi infragruppo, i contratti di fornitura dei servizi nonché la valorizzazione delle operazioni e i relativi calcoli.

## FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Master file e la Documentazione Nazionale, come anticipato, devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante **firma elettronica con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed il possesso comunicato mediante apposizione del “flag” in dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa, effettuata entro il 31 dicembre 2020, e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di pubblicazione del 24/11/2020 provvedimento in questione, non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori.

Lo studio resta naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti necessitassero.

Cordiali saluti

Dott. Simone Spreafico  
